

## ATTI DEL CONVEGNO:

### IL FIGLIO MAGGIORENNE NON INDIPENDENTE ECONOMICAMENTE: UNA FIGURA DA RIDISEGNARE?

La matrice comune delle domande che andremmo a fare è rappresentato da un **testo di relativa incertezza normativa sul tema**, pertanto, nelle more di un successivo intervento normativo, dobbiamo definire quale sia il quadro interpretativo auspicabile allo scopo della risoluzione delle questioni relative.

Quanto al TEMA denso di aspetti problematici e dibattuta da tempo, la determinazione del contributo mensile da versare in favore della prole è spesso fonte di attriti tra i genitori, e le criticità aumentano quando il figlio abbia ormai raggiunto la maggior età e, tuttavia, con essa non abbia maturato anche un'indipendenza economica che possa assicurargli un'esistenza libera e dignitosa.

Solamente con l'entrata in vigore della riforma della filiazione del 2013, invero, il Legislatore ha mostrato finalmente interesse per il peculiare tema del mantenimento del figlio maggiorenne, introducendo nel testo del Codice Civile l'articolo 337 *septies*, il quale nella sua sinteticità stabilisce che *"il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico"*.

Purtroppo, il dettato normativo non è riuscito a far definitiva luce sulla strada verso il raggiungimento di criteri univoci tra i vari Tribunali italiani, ed anzi, la sua applicazione pratica, nella quotidiana attività giudiziaria, è stata accompagnata dall'insorgere di ulteriori problematiche, connesse **all'individuazione del lasso di tempo necessario** perché possa dirsi che il figlio

abbia effettivamente maturato un'indipendenza economica **e soprattutto alla prova di tale fatto in sede processuale.**

In particolare, nei primi anni dell'applicazione dell'art. 337 septies c.c., si era consolidato un orientamento interpretativo secondo il quale la prova dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne incombesse sul genitore obbligato al mantenimento.

Appare evidente come detto onero probatorio spesso potesse essere particolarmente ostico e difficilmente superabile (quasi una *probatio diabolica*), in ragione della probabile conflittualità nel rapporto tra genitore e figlio, a causa della quale il primo si

si vedeva costretto a dover dimostrare circostanze di cui poteva non avere notizia (quali la fine degli studi, la ricerca attiva di lavoro, l'avvio di un'occupazione lavorativa)

Recentemente, con l'ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020, la Corte di Cassazione, I sez. civile, ha mutato orientamento affermando che **l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne debba incombere sul soggetto richiedente, e non sul genitore che ne dovrebbe essere obbligato.**

Tale interpretazione - ad oggi quasi inspiegabilmente minoritaria tra i giudici di merito - pare indubbiamente la più corretta e rispondente al principio di vicinanza della prova, essendo di comune esperienza le difficoltà riscontrabili dal genitore onerato di provare il mutamento delle condizioni economiche del figlio, non sempre dimostrabili in forma diretta.

Ulteriore aspetto problematico riguarda la legittimazione, sostanziale e processuale, alla riscossione dell'assegno di mantenimento, giacchè per lunghissimo tempo non è stata ritenuta in tal senso dirimente la formulazione dell'art. 337 septies c.c., che recita testualmente "*può disporre in favore dei figli maggiorenni*".

Nella quasi totalità dei Tribunali, infatti, nonostante la riforma del 2006, il regime monogenitoriale veniva rafforzato a tal punto che per soddisfare l'obbligo il genitore onerato dell'assegno al momento in cui il figlio era ancora

minorenne, **non era automaticamente legittimato a versarlo a mani del figlio divenuto maggiorenne, ma occorreva una specifica richiesta in tal senso al Giudice.**

A seguito della nota ordinanza, invece, con condivisibile aderenza al dettato normativo, la Cassazione ha statuito che “... *l'estraneità del tema al rapporto fra i genitori risulta in modo incontrovertibile dal diritto positivo: l'assegno è versato direttamente all'avente diritto*”.

Addirittura, qualche commentatore ha rilevato che dalla lettera e dallo spirito della norma si dovrebbe dedurre che non solo il genitore ormai semplicemente “convivente” e non più collocatario (avendo il figlio maggiorenne libertà assoluta di porre in ogni momento la propria residenza e domicilio ovunque) non dovrebbe avere più titolo per agire in giudizio contro il genitore obbligato, ma un versamento del contributo nelle sue mani potrebbe essere contestato dal figlio maggiorenne, che potrebbe finanche (legittimamente *n.d.r*) rilevare di **non avere percepito alcunché**”.

La richiamata ordinanza, in conformità ad altre di uguale tenore, adotta tuttavia una linea meno radicale, ammettendo la legittimazione del coniuge ex collocatario in via sussidiaria (anche quando il figlio non sia più convivente in quanto fuori sede e rientri solo sporadicamente sotto lo stesso tetto), laddove cioè non abbia agito l'avente diritto.

Avvocato Elena Cassella